

AVV. ANTONINA ANGELA PARRA
via Nullo, 84 – 90047 Partinico
antoninaangelaparra@pecavvpa.it

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c

per il prof. **Catalano Giuseppe**, nato a Partinico (PA) il 23/07/1966 ed ivi residente contrada Turrisi snc, codice fiscale CTLGPP66L23G348S; rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina Angela Parra, codice fiscale PRRNNN64L43G348O, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Partinico (PA) via Nullo 84, come da procura in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 091 8906250 o al seguente indirizzo di PEC: antoninaangelaparra@pecavvpa.it

RICORRENTE

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, c.f. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane 2
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Genova alla via Assarotti n. 38, Genova, c.f. 80152500106, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane 2
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Palermo via G. Fattori 60, c.f. 80018500829, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane 2

RESISTENTI



Oggetto: ricorso per il riconoscimento del diritto del ricorrente e per la relativa condanna all'assegnazione di sede di insegnamento nell'ambito provinciale di Palermo (Sicilia 0020) o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Palermo o delle province di Trapani (ambito di partenza Sicilia 0027), Messina e Catania secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

previa emissione di misura cautelare

che assicuri interinalmente gli effetti della pronuncia nel merito

PREMESSA

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, è docente di scuola secondaria di secondo grado, posto comune, per la classe di concorso A019-discipline giuridiche ed economiche- (attuale A046 – Scienze giuridiche ed economiche), vincitore del concorso abilitante indetto con D.D. del 01.04.1999 per l'accesso ai ruoli provinciali del Personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Regione Sicilia, ed inserito nella G.A.E. (Graduatoria ad esaurimento) della provincia di Palermo per il triennio 2014/2017.

Dopo anni di precariato il prof. Catalano ha inoltrato domanda per partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. C) della legge 107/2015 sulla c.d. "Buona scuola", ricevendo, in data 10.11.2015, proposta di assunzione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ottenendo (in fase C) la nomina in ruolo nella provincia di Asti (**all. 1**).

A seguito dell'accettazione della suddetta proposta (**all. 2**), il ricorrente è stato assunto nell'anno scolastico 2015/2016 dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lett. C), della Legge 13.07.2015 n. 107, con contratto a tempo indeterminato stipulato con l'U.S.R. Piemonte, avente decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 01.07.2016 e con assegnazione della sede provvisoria presso l'I.T.C. Pellati di Nizza Monferrato per n. ore 18/18.

Il contratto ha decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 01.07.2016, per essere stato il ricorrente autorizzato a differire la presa di servizio (**all. 3-4-5-6-7-8**).



Successivamente, nel mese di Maggio 2016, il ricorrente, ha dovuto necessariamente inoltrare domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione di ambito su base nazionale, stante le disposizioni della legge 107/2015 (**all. 11**).

Il ricorrente indicava quali preferenze territoriali su ambiti: 1-Sicilia ambito 0020 e 2- Sicilia ambito 0027; le preferenze espresse su province erano: 3- Palermo, 4- Trapani, 5- Messina e 6- Catania.

Non venivano espresse altre preferenze territoriali, considerato le problematiche familiari che sarebbero scaturite da un eventuale trasferimento in altre province o addirittura in altre regioni d'Italia.

A seguito delle operazioni di mobilità, finalizzate all'assegnazione della sede definitiva, con atto del 13.08.2016, inviato via e-mail (**all. 20**), il MIUR comunicava al ricorrente, per l'anno scolastico 2016/2017, di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ambito 10 (ricadente in provincia di La Spezia), invece che, come di diritto e come richiesto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Palermo.

Con comunicazione mail del 31.08.2016 (**all. 21**) il MIUR comunicava poi al ricorrente la sede scolastica, ossia l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Parentucelli-Arzela" di Sarzana (SP) , dove attualmente il ricorrente presta servizio.

Il ricorrente prendeva servizio presso codesta istituzione scolastica il 1° settembre 2016 (**all. 22**), ma, ben presto, esigenze personali e di famiglia, legate soprattutto allo stato di salute dello stesso ricorrente e della di lui moglie nonché relative alla giovanissima età dei figli frequentanti la scuola dell'obbligo (la figlia Manuela iscritta al secondo anno del Liceo Classico " S. Savarino" di Partinico ed il figlio Salvatore alle prese con la preparazione all'esame di terza media presso l'Istituto " Privitera " di Partinico) lo inducevano necessariamente a richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione dal 16 gennaio 2017 al 26 maggio 2017.

La procedura di assegnazione definitiva, disposta dal MIUR in modo illegittimo ed a quasi 1300



KM di distanza dalla sede prescelta dal prof. Catalano, che come prima indicazione aveva chiesto l'ambito territoriale Sicilia 0020 (ricadente in provincia di Palermo), è stata posta in essere in aperta violazione di legge e in dispregio dei criteri di merito e di viciniorietà ed è fortemente lesiva dei diritti soggettivi del ricorrente.

L'esigenza del ricorrente di avvicinarsi al comune di residenza o, comunque, di ottenere una sede ad essa vicina, è stata ribadita e formalizzata più volte; ma nessun effetto positivo è sopraggiunto per il ricorrente dalle procedure relative alle assegnazioni provvisorie anni scolastici 2016/17 e 2017/18 (richieste per la provincia di Palermo), nonché dalla procedura di mobilità per l'anno 2017/18.

MOTIVI

Disparità di trattamento –illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 (all. 9) ed illegittimità dell' O.M. n. 241 di pari data (all. 10) –Violazione del diritto soggettivo del ricorrente.

1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle G.M. (Graduatorie di merito) del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalle G.A.E. che non trova riscontro nella legge 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017, ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che: " ... *i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....* " peraltro e, non a caso, **garantendo sempre parità di trattamento per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016** (senza distinzione tra GM 2012 e GAE) anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L.



n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis).

Nella legge 107/2015 non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98 lett. b) e c) e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lett. a), provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012, e quelli di cui all'art.1, comma 96, lett. b), provenienti dalle GAE.

Ora, non vi può essere dubbio sul fatto che, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa di rango superiore.

Ed, invece, l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, all'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), al punto n. 2 indicato come fase B della mobilità, si legge che “.. gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia” mentre per gli “... assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE ...” è riservata la cd. Fase C prevedendosi che costoro “...parteciperanno a mobilità territoriale”.

Così facendo solo ai primi, provenienti dalle GM del concorso indetto nel 2012 e, cioè, da un concorso successivo a quello sostenuto dal ricorrente indetto nel 1999, è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi provenienti da GAE, come il ricorrente, pur essendo quest'ultimo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche sin dall'anno 2001, vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

In tal modo viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di



prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE come il ricorrente.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come il ricorrente, risulta collocato nella GAE da moltissimo tempo, ben 15 anni, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.lgs. n. 297/1994 e viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, in gran parte neo laureati e senza esperienza di insegnamento che, pur con punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Fra l'altro, se proprio doveva attribuirsi una precedenza, sarebbe stato più logico riconoscerla a chi aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia.

Disparità di trattamento ancor più grave se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

2) Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.) punto B della mobilità, punto 1 si legge: *“Gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A.*

Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro nell'art. 1, comma 108, della L. 107/15, primo periodo, laddove si



legge che “ *per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).*”

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede per l'anno scolastico 2016/2017 che i “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell' autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C. Invece, l'art. 6 del CCNI sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito della FASE B, prevede che “1. Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi, e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

E la differenza non è di poco conto poiché, leggendo la norma contrattuale attuata con l'O.M. n. 241/2016, ci si accorge immediatamente che **la fase B della mobilità introduce una deroga** (determinando in tal modo una evidente disparità di trattamento) **alla previsione legislativa prevedendo per i docenti assunti entro il 2014/2015 una mobilità in titolarità su scuola e non**



su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

Infatti tale norma contrattuale spinge tutti i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece, solo su ambito.

Diversamente nel rispetto della legge, i docenti in questione titolari di scuola in altra provincia, difficilmente avrebbero presentato domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo la certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti nell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla Legge sulla c.d. “Buona Scuola” n. 107/2015.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento alcuno sul piano delle leggi ed in particolare della L. 107/2015 ma anche del D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

E con maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione (Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 e 11127/2004).

Per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti suindicate, il ricorrente è stato fortemente penalizzato.

Infatti lo stesso, che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Palermo (Sicilia 0020), e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 24, ossia



18 per titoli + 6 per ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare per come risulta dalla lettera notifica relativa alla domanda di mobilità (citato **all. 11**), e non 18 per come risulta dall'Elenco Alfabetico Bollettino Trasferimenti Scuola II grado (**all. 13**), quindi superiore, ai fini di mobilità, rispetto a quello riconosciuto ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti da G.M. del concorso 2012, sempre relativamente alla classe di concorso A019 (attuale A046), quali i nominativi di seguito riportati ed inseriti nel bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Palermo (all. 14):

- **Monterosso Angelo punti 21 (Sicilia ambito 0020)**
- **Pecoraino Fabio punti 21 (Sicilia ambito 0020)**
- **Vetri Bartolo punti 12 (Sicilia ambito 0020)**
- **Comparato Daniela Maria punti 12 (Sicilia ambito 0020)**
- **Schirò Alessandra punti 21 (Sicilia ambito 0017)**
- **Lo Rito Alessandro punti 21 (Sicilia ambito 0019)**
- **Provinzano Giuseppina punti 18 (Sicilia ambito 0022)**

è stato pregiudicato nella scelta e nell'assegnazione degli ambiti territoriali indicati nella domanda, mentre i predetti docenti, con punteggio inferiore e con il riconoscimento di 6 punti per ricongiungimento, sono stati avvantaggiati.

Ma scorrendo anche altri bollettini dei movimenti di altre province, quale ad esempio Trapani (**all. 15**) con i seguenti nominativi:

- **Angelo Patrizia Croce (n. 18.10.1970) punti 24 (Sicilia ambito 0027)**
- **Calia Caterina punti 22 (Sicilia ambito 0027)**
- **Causi Giovanni Carlo punti 19 (Sicilia ambito 0027)**
- **Barbiera Francesca punti 16 (Sicilia ambito 27)**
- **Giorgi Caterina punti 12 (Sicilia ambito 0027)**



si scopre che il ricorrente è stato preceduto da docenti con punteggio inferiore.

Ed, ancora, il ricorrente è stato illegittimamente preceduto da altri docenti con punteggio inferiore per così come può evincersi scorrendo altri bollettini dei movimenti delle province di Messina (**all. 16**) e Catania (**all. 17**), anch'esse indicate nella domanda di mobilità.

A ciò si aggiunga che gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'a.s. 2014/2015 non su ambito ma su scuola e, sicuramente, tali posti che dovevano restare sull'ambito territoriale della provincia di Palermo non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola) nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella L. 107/2015.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'ambito territoriale di Palermo (come negli altri ambiti) riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari anche di un punteggio inferiore in pregiudizio del merito.

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che il ricorrente ancora non si capacita sul perché –in base al punteggio –sia stato assegnato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia quando nella sua richiesta aveva selezionato, in prima istanza, ambiti della provincia di Palermo (Sicilia ambito 0020) e di Trapani (Sicilia ambito 0027) ed, ancora, a seguire le province di Palermo (ambito di partenza Sicilia 0020), di Trapani (ambito di partenza Sicilia 0027), di Messina (ambito di partenza Sicilia 0013), di Catania (ambito di partenza Sicilia 0006).



Peraltro, ai fini della prossimità rispetto a Palermo, sede indicata come prima preferenza, il ricorrente aveva anche segnalato le esigenze di famiglia, moglie e due figli di anni 12 e 14 (all. 12).

Ad ogni modo non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata la sua assegnazione frutto del famoso c.d. “algoritmo” per l’individuazione delle sedi.

Tale “programma informatico” è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto, dovendosi registrare, peraltro, il netto rifiuto opposto dall’Amministrazione, a fronte di reiterate richieste, di renderlo noto ai diretti interessati al fine di rendere possibile il normale controllo sull’attività della P.A..

Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa così come prevista e regolata dalla L. 241/1990.

In merito all’illegittimità dell’O.M. n. 241 dell’8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che lo stesso TAR del Lazio ha sospeso gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili evidenziati per la lesione del diritto soggettivo, dubitando, peraltro, della legittimità costituzionale di detta normativa.

Ad ogni modo per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O. tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della L. 107/2015 ha espressamente previsto –richiamando un principio generale dell’ordinamento giuridico –che “ *Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge* “; e tanto più che l’art. 63 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. al comma 1 prevede che “ *Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 ...*” ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. *Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo*”.



Il ricorrente, pertanto, che ha presentato domanda di mobilità indicando come prima sede Palermo , in base al punteggio in possesso, dovendo concorrere ai sensi della Legge senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 –previa disapplicazione dell’O.M. n. 241 dell’8.4.2016 e del CCNI di pari data – , ha diritto all’assegnazione definitiva nell’ambito territoriale della provincia di Palermo avendo totalizzato **punti 24 (18 + 6)**, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 che hanno totalizzato punteggi inferiori.

A tal proposito preme evidenziare la pronuncia del tribunale di Palermo sez. lavoro dalla quale si evince l'illegittimità della previsione del Contratto in oggetto e della relativa O.M., laddove introduce una disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da G.A.E. rispetto a quelli della graduatoria di merito riformata dopo il concorso del 2012 in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria, per come peraltro statuito dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna con ordinanza del 03.02.2017.

Ed, invero, anche il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 233/2017 pubblicata il 18 luglio 2017 (**all. 24**), ha ritenuto l'erroneità del mancato trasferimento di un docente presso l'ambito dallo stesso indicato nella domanda di mobilità al primo ordine di preferenza, illegittimamente assegnato ad altro docente, *anche sotto il profilo* della illegittima disparità di trattamento introdotta dall'art. 6 del CCNI, aderendo all'orientamento (Tribunale di Ravenna, ordinanza del 03.02.2017 n. 443; Tribunale La Spezia, ordinanza del 04.03.2017) che ritiene che la precedenza accordata dal C.C.N.I. ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del 2012, rispetto ai docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, non solo non trovi addentellato nella legge, ma sia anche in contrasto con i principi di eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità d servizio (artt. 3, 97, Cost.; art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001; anche D.Lgs. n. 297 del 1994), potendosi verificare che docenti con punteggi molto bassi superino docenti provenienti dalle GAE con maggiore anzianità e punteggi superiori.

Così dichiarandosi il diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento presso un istituto scolastico



sito all'interno dell'ambito prescelto, ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in altro ambito secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, con conseguente condanna del Miur a provvedere in tal senso.

3) Un ulteriore profilo di illegittimità, pregiudizievole per il ricorrente, che denota l'erroneità ed illegittimità dell' algoritmo, si evidenzia in relazione ai cd. “docenti in esubero nazionale”, ossia quei docenti che nel corso delle operazioni di mobilità non sono stati assegnati ad alcun ambito territoriale (non sono risultati, dunque, assegnatari di ambito all'esito delle fasi B,C,D della procedura di mobilità) e, pertanto, pur trovandosi in una condizione “teoricamente” peggiore, sono risultati paradossalmente premiati essendo rimasti nella sede di prima assegnazione (in molti casi nel comune di residenza o nei dintorni) mentre gli altri docenti, con punteggio uguale o più alto, che hanno avuto assegnato un ambito d'ufficio su scala nazionale, si sono ritrovati catapultati in località distanti migliaia di chilometri dalle proprie province di appartenenza.

Dal bollettino dei docenti di istruzione secondaria di secondo grado non soddisfatti, e quindi non assegnatari di ambiti all'esito delle fasi B, C, D, della procedura di mobilità, della classe di concorso A019, per l'anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Palermo (**all. 18-19**), molti dei suddetti nonostante avessero un punteggio inferiore a quello del ricorrente sono rimasti assegnati a sedi ricadenti nella provincia di Palermo, per come risulta dall'allegato che si produce al fascicolo di parte.

E' assurdo quanto paradossale che i docenti:

- **Destro Pastizzaro Lucia – fase c – punti 16**
- **Di Martino Rosetta – fase c – punti 9**
- **Minore Sergio – fase c – punti 9**
- **Carrara Maria – fase c – punti 7**
- **Giuliana Giuseppe – fase c – punti 6**

con punteggio inferiore, sia per titoli che per famiglia, siano rimasti in provincia di Palermo soltanto



perché non hanno avuto assegnato alcun ambito, mentre il ricorrente, con punteggio maggiore e con moglie e due figli piccoli a carico, sia stato assegnato ad un ambito della provincia di La Spezia.

“ L’assegnazione è illegittima perché altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla stessa erano stati assegnati nelle sedi da lei indicate e più vicine a casa ” (ordinanza Tribunale di Treviso del 28.01.2017).

4) Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 108, della Legge 13.7.2015 n. 107 per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l’O.M. n. 241/2016 attuativa del CCNI dell’8.4.2016 legittima in quanto coerente con l’art. 1, comma 108, della L. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle graduatorie del concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell’art. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza, dell’art.4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, dell’art.36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e tale da assicurare una esistenza libera e dignitosa (principio calpestato ove si consideri che un soggetto come il ricorrente sradicato dal territorio e dalla famiglia è costretto a spendere l’intera retribuzione per il mantenimento fuori da casa), dell’art. 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti si consideri quanto segue:

La legge 107/2015 ed in particolare l’art. 1, commi 96, 97 e 98 sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) *Docenti assunti nell’A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.*

Il comma 73 così recita *“ Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le*



procedure di cui all'art. 399 del T.U. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova ed alla successiva destinazione alla sede definitiva”.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del T.U.. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di competenza degli Uffici Scolastici Regionali”.*

Come si vede gli assunti in fase 0 e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” e verrà loro assegnata una sede di titolarità che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Docenti, ex comma 96, assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016.

Secondo l'art. 1 comma 108 i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016.

Da tale omessa indicazione il CCNI dell'8.4.2016 e quindi l'O.M. di pari data hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può essere assolutamente.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nell'ambito provinciale come mobilità ordinaria sarebbe illegittimo sia perché il comma 73, espressamente, prevede la mobilità ordinaria soltanto per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A, per cui non si comprende perché la



mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché evidentemente in tal modo si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE .

In ogni caso tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta nell'ultimo periodo dell'art. 2, comma 108, del D.L. 29.3.2016 n. 42 convertito in Legge 2.5.16 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra i medesimi docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali.

Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione della Corte Costituzionale che innanzitutto parificasse espressamente le due posizioni dei docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 sia provenienti dalle G.M. del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

Tutte queste irregolarità e illegittimità hanno causato al ricorrente notevoli danni sia esistenziali che materiali di cui si chiede all'On. Tribunale adito il risarcimento da quantificare anche in via equitativa atteso che è implicito il grave nocumento che ha provocato il permanere della sopra descritta situazione.

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente si vede costretto a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus*, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso



ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazioni e violazioni di legge messe in atto dal Ministero.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità introdotta dal CCNI e dall' O.M. n.241 dell' 8.4.2016-e perciò di illegittimità-per contrasto sia con la L.107/2015, sia col D.Lgs. 165/2001 e con la L.241/90 –che ha incredibilmente reso possibile che proprio i docenti più qualificati, con maggior punteggio e, quindi, con maggiore esperienza nelle rispettive classi di concorso –cioè tutti quelli inseriti nelle GAE da decenni –venissero penalizzati in maniera pesantissima.

Si pensi, addirittura, che l'ordinanza ministeriale de quo è gravata da un ulteriore profilo di grave ingiustizia ed illegittimità, posto che stabilisce per tutti i docenti risultanti non assegnatari di alcun ambito territoriale all'esito della fase di mobilità, evidentemente per l'esiguo punteggio nella graduatoria menzionata, l'assegnazione nella provincia di immissione in ruolo.

Anche in questo caso, in completo spregio del principio della meritocrazia e della graduatoria, i docenti della GAE con maggior punteggio sono stati ulteriormente gabbati.

Non è esagerato affermare che le macchinose ed illegittime previsioni del CCNI, recepite dalla successiva O.M., hanno provocato effetti che non si ha alcuna remora a definire contorti, come l'assegnazione di sedi a docenti praticamente sotto casa, nonostante i pochissimi punti, mentre docenti (come il ricorrente) in età avanzata, ormai radicati nelle province di appartenenza, con famiglie, figli minori, genitori anziani ed ammalati, si sono visti costretti al trasferimento a migliaia di chilometri di distanza.

Da tutto quanto sopra esposto la prima cosa che balza all'evidenza nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 provenienti da GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che nel caso di specie ai fini della mobilità il ricorrente ha un punteggio superiore.

Quanto al periculum in mora, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa



paralizzare i gravi ed irreparabili danni che il docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente, conseguenti all'assegnazione definitiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, ambito10.

E' da ritenere in ogni caso che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe al ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che costui già vive da quando è costretto a lavorare lontano da ogni legame ed abitudine.

Nella specie addirittura si è in presenza di un pregiudizio che si produce dall'inizio dell'anno scolastico 2016/17 e che continua a prodursi di giorno in giorno in capo al ricorrente.

Ogni giorno che passa, infatti, è per il ricorrente motivo di rinnovata ed irreparabile sofferenza.

L'istante è costretto a lasciare la propria famiglia in Sicilia per recarsi al lavoro nella lontana Liguria, pur avendo una situazione familiare estremamente delicata che rende la sua presenza all'interno del nucleo familiare assolutamente indispensabile.

Il ricorrente, infatti, ha moglie e due figli piccoli, ossia Catalano Manuela oggi di anni 16 e Catalano Salvatore oggi di anni 14, per i quali la presenza del padre è oltremodo indispensabile. Il povero ricorrente, nonostante quanto sopra, per effetto della illegittima procedura di mobilità forzata, è costretto ad affrontare due volte a settimana, tra andata e ritorno, un faticoso viaggio in auto da Partinico, comune di residenza, sino all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, poi un volo aereo sino all'aeroporto Galilei di Pisa e, da ultimo, un ulteriore viaggio in treno da Pisa a Sarzana (SP), per raggiungere l'Istituto di Istruzione Superiore "Parentucelli-Arzela", attuale sede di servizio.

Tutto ciò per non sottrarsi al diritto-dovere di essere presente a casa nel fine settimana e quivi esercitare il proprio diritto-dovere di assistere ed educare i propri figli.

Situazione che, qualora perdurasse, rischierebbe di compromettere seriamente anche lo stato di salute psico-fisico del ricorrente, aggravando ulteriormente, ed in modo irreparabile, la già difficile



situazione familiare sopra descritta.

Il ricorrente, inoltre, è costretto anche ad affrontare i costi –notoriamente non lievi –di pernottamento e vitto in quanto –chiaramente –è costretto a soggiornare presso la sede di servizio. I costi di viaggio, pernottamento e vitto, pertanto, esauriscono completamente i guadagni o, addirittura, superano la retribuzione mensile dallo stesso percepita.

All'età di 51 anni il ricorrente ha subito un vero e proprio sradicamento dai propri affetti ed interessi.

Oltre alla moglie ed ai due figli piccoli, il prof. Catalano ha anche due genitori anziani con problemi di salute che abbisognano di cure e affetto; oggi è l'unico che può assistere con continuità il suocero affetto da handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, status riconosciuto dall'Inps senza necessità di revisione attesa la gravità delle patologie (**all. 23**).

Il Tribunale di Treviso, con pronuncia del 27.01.2017, ha spiegato che “*l'allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente economico*”.

Del resto è assurdo che dopo 15 anni dal superamento del concorso abilitante, sostenuto nell'anno 1999 nella propria regione per ruoli provinciali, il ricorrente potesse immaginare di essere catapultato a livello nazionale a migliaia di chilometri di distanza dalla propria residenza.

Come precisato nell'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna n.881/2016 R.G. del 16.11.2016 il periculum in mora, tra l'altro, è *in re ipsa* poiché il “*trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a più di mille chilometri come il ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore*”.

Ed ancora è stato statuito che “ quanto al periculum in mora, si ritiene che l'assegnazione



illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente” (Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017).

La tutela cautelare appare quanto mai essenziale, considerato anche il fatto che la mobilità del personale scolastico per l'anno 2017/18 non ha preso in considerazione in alcun modo le illegittimità subite dagli assunti in ruolo nelle fasi B e C da GAE, come il ricorrente e non ha previsto alcuna forma di sanatoria.

Infatti, non essendo stato previsto un rifacimento delle operazioni di mobilità, come da più parti richiesto, la mobilità 2017/18 ha lasciato invariata la situazione che si è delineata lo scorso anno, sebbene illegittima, ed in tal modo, pur prevedendo una deroga al vincolo della triennialità degli incarichi, si è riservato solo il 30% dei posti disponibili alla mobilità interprovinciale, percentuale assolutamente troppo esigua per consentire ai docenti spediti a molti chilometri di distanza dalle proprie abitazioni a causa di un algoritmo impazzito che, per stessa ammissione del Ministero, ha commesso innumerevoli errori, di poter rientrare o anche solo di avvicinarsi.

Tra l'altro, corre l'obbligo di evidenziare che, essendo stato realizzato l'anno scorso un piano di mobilità a livello nazionale sul 100% dei posti disponibili, compreso quelli assegnati ai neo assunti in ruolo nella fase B e C da GAE, i posti rimasti disponibili per la mobilità 2017/18 sono stati di fatto irrilevanti se non del tutto inesistenti (come, per l'appunto, nella classe di concorso A019 attuale A046).

La permanenza della attuale sede di assegnazione, distante più di mille chilometri dalla residenza del ricorrente, padre di due figli piccoli di età, continuerebbe a “..pregiudicare i diritti-doveri dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, le esigenze proprie del nucleo familiare, meritevole di provvidenze anche di tipo economico per l'adempimenti dei propri compiti (art. 31 della Costituzione), la maternità e l'infanzia (art. 31 co. 2 della Cost) rendendosi conseguentemente apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito



possano significativamente incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase relativa alla vita scolastica dei ragazzi nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza dei genitori in ogni momento della vita quotidiana” (Tribunale della Spezia, in funzione Collegiale, ordinanza n. 376/2017 del 03.02.2017).

Nel merito si agirà per la conferma dell’auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto del ricorrente, con la relativa condanna del MIUR, all’assegnazione della sede prescelta o, in subordine, delle sedi successive indicate dal ricorrente nella domanda di mobilità nonché per il relativo risarcimento dei danni.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL’ART. 151 CPC

In ragione dell’elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, pur ritenendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti provinciali richiesti dal ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati di altri ambiti e di altre province indicati nella domanda di mobilità tra cui i docenti provenienti dalla GM 2012, nonché quello dei sigg.ri Monterosso Angela, Pecoraino Fabio, Vetri Bartolo, Comparato Daniela Maria, Schirò Alessandra, Lo Rito Alessandro, Provinzano Giuseppina della provincia di Palermo, dei sigg.ri Barbiera Francesca, Calia Caterina, Causi Giovanni Carlo, Giorgi Caterina e Angelo Patrizia Croce della provincia di Trapani, sopra menzionati ed anch’essi senza indirizzo, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da questo Giudice e da numerosi altri Giudici del Lavoro d’Italia, autorizzi ai sensi dell’art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell’emittendo decreto sul sito internet del



MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e/o per la Sicilia.

Tanto premesso e considerato, il prof. Catalano Giuseppe, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

A codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

Inaudita altera parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 cpc, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

1) Previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti 24 (18 + 6) e il diritto dello stesso all'assegnazione della sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovvero sia quello della provincia di Palermo (**Sicilia ambito 0020**), così come richiesto nella propria domanda di mobilità o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse (**Sicilia ambito 0027**) o in altri ambiti delle altre province espresse nella domanda di mobilità quali Palermo, Trapani, Messina e Catania e per l'effetto ordinare al MIUR e/o all'USR per la Sicilia di assegnare, anche provvisoriamente, al ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovvero sia quello della provincia di Palermo (Sicilia ambito 0020) così come richiesto nella propria domanda di mobilità o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nei territori secondo le preferenze espresse nella domanda.

2) In ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva, operata illegittimamente dal MIUR ai danni



del ricorrente presso l'U.S.R. della Liguria, ordinando l'assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale della provincia di Palermo (Sicilia 0020), e/o comunque adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.

3) In via subordinata, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della Legge n.107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis –sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE –per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione.

4) Fissare in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito.

5) Autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

NEL MERITO

6) Confermare l'auspicato provvedimento cautelare.

7) Previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti 24 (18 + 6) e il diritto dello stesso all'assegnazione della sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovverosia quello della provincia



di Palermo (**ambito Sicilia 0020**), così come richiesto nella propria domanda di mobilità o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse (**Sicilia ambito 0027**) o in altri ambiti delle altre province espresse nella domanda di mobilità quali Palermo, Trapani, Messina e Catania e per l'effetto ordinare al MIUR e/o all'USR per la Sicilia di assegnare, anche provvisoriamente, al ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovverosia quello della provincia di Palermo (ambito Sicilia 0020), così come richiesto nella propria domanda di mobilità o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nei territori secondo le preferenze espresse nella domanda.

8) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente, ordinando l'assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale della provincia di Palermo (Sicilia 0020), o quelli successivi indicati nella domanda di mobilità.

9) In via subordinata, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della Legge n.107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis –sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE –per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione.

10) Condannare il MIUR al risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa.

11) In ogni caso, condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI

CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da questo Giudice e da numerosi altri Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e/o della Sicilia.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e/o indeterminabile e che lo stesso è soggetto al versamento del contributo unificato pari ad € 259,00.

Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti in copia:

1. proposta di assunzione fase c USR Piemonte provincia di Asti
2. accettazione nomina di assunzione USR Piemonte provincia AT
3. contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con U.S.R. Piemonte
4. accettazione contratto codice AT00000000008321Z4000001
5. mail A: USP Asti del 22 marzo 2016
6. differimento presa di servizio
7. assegnazione sede provvisoria I.T.C. Pellati di Nizza Monferrato (AT)
8. assunzione di servizio in data 1° luglio 2016 c/o I.T.C. Pellati di Nizza Monferrato (AT)
9. C.C.N.I. mobilità 2016/17 del 08.04.2016
10. O.M. n. 241/2016 del 08.04.2016
11. domanda di mobilità (lettera notifica) assegnazione ambito nazionale
12. atto notorio residenza e stato di famiglia



13. stralcio elenco alfabetico bollettino trasferimenti scuola II grado
14. bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Palermo
15. bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Trapani
16. bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Messina
17. bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Catania
18. bollettino docenti non trasferiti rimasti in esubero
19. elenco docenti titolari senza sede
20. mail Miur del 13.08.2016 notifica assegnazione ambito 10 Liguria
21. mail Miur del 31.08.2016 notifica assegnazione sede scolastica Parentucelli-Arzela di Sarzana (SP)
22. assunzione di servizio in data 1° settembre 2016 c/o I.I.S.S. Parentucelli-Arzela di Sarzana (SP)
23. certificazione Legge 104/92 e autocertificazione di residenza suocero
24. copia sentenza n. 233/2017 del 18 luglio 2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Gabriele Romano

Partinico li, 28/10/2017

Avv. Antonina Angela Parra

